

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - Codice Meccanografico: VEIC87300D



CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(del.n.52 del C.d.D del 19-05-2025)

Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivi del primo ciclo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, dopo l'attivazione di percorsi di recupero personalizzati e documentati, con tre insufficienze gravi (4/10) o cinque insufficienze non gravi (5/10), in presenza di uno o più dei seguenti casi:

1. La mancata acquisizione dei livelli di competenza e dei contenuti rilevanti delle discipline in relazione a progressi, impegno, motivazione è tale e collocata in ambiti fondamentali per il processo di maturazione della personalità dell'alunno, da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati e/o specifiche strategie per il miglioramento del processo e dei livelli di apprendimento, oltre agli interventi di recupero mirati, senza profitto.
3. L'alunno non ha frequentato o non ha partecipato con profitto agli interventi di recupero mirati organizzati dall'istituto.
4. Si presume che la frequenza della medesima classe possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà del suo percorso positivo per il raggiungimento degli obiettivi di competenza e del successo formativo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio finale, viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con

adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso triennale e in conformità con i criteri inseriti nel PTOF, un voto di ammissione in decimi anche inferiore a 6/10 (DM 741/2017). Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza, e con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato.

Nella scuola secondaria di primo grado, per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato per ogni classe secondo la tabella visionabile tra i documenti ufficiali della scuola.